





DISCIPLINA REGIONALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Procedure amministrative





Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti fotovoltaici

Tipo di impianto	Potenza (in kWe)	Ulteriori condizioni	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente al rilascio del titolo	Documentazione da allegare Aggiuntiva a quanto indicato al par. 13 del DM 10.9.2010
i. completamente integrati o aderenti per tutto lo sviluppo del tetto; ii. non ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs.vo 42/2004 e s.m.i. , nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del d.lgs.vo 115/2008	-	-	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-	Vedi punto 2.2
i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; ii. realizzati al di fuori della zona	0- 200	-	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-	Vedi punto 2.2



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444						
i. impianti collocati su edifici;	-	-	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-	Vedi punto 2.2
Impianti con moduli collocati a terra	0-20	-	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-	Vedi punto 2.2
	0-50	Ai fini di autoconsumo-	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	Comune	Vedi punto 2.2
	20-200	Impianti realizzati da parte di imprese agricole	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune	Vedi punto 2.2
	50 -1000	rispetto disciplina aree e siti non idonei	Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia	Vedi punto 2.2
	>1000	rispetto disciplina aree e siti non idonei	Autorizzazione unica previa verifica di VIA	Istanza alla Provincia per l'autorizzazione, e istanza per verifica di VIA	Provincia	Vedi punto 2.2



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti eolici

Tipo di impianto	Potenza (in kWe)	Ulteriori condizioni	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente al rilascio del titolo	Documentazione da allegare Aggiuntiva a quanto indicato al par. 13 del DM 10.9.2010
Microeolico domestico (con altezza fino a 1,5 m. e diametro fino ad 1 m.)		-	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-	Vedi punto 2.2
Microeolico con altezza al mozzo ≤ 8 m da realizzare nelle aree di pertinenza di edifici	0-50		Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-	<i>Vedi punto 2.2</i>
Microeolico/minieolico/eolico	> 50	rispetto disciplina aree e siti non idonei	Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia	Vedi punto 2.2



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti di produzione elettrica a biomasse, gas di discarica, biogas

Tipo di impianto	Potenza (in kWe)	Ulteriori condizioni	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente al rilascio del titolo	Documentazione da allegare Aggiuntiva a quanto indicato al par. 13 del DM 10.9.2010
realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	0-200		Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-	Vedi punto 2.2
Impianti a biomassa	0-200	i. rispetto della disciplina	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune	Vedi punto 2.2



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

		aree e siti non idonei ii. rispetto delle condizioni di compatibilità ambientale				
Impianti a gas,....	0-250	rispetto disciplina aree e siti non idonei rispetto delle condizioni di compatibilità ambientale	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune	Vedi punto 2.2
Altri impianti		i.rispetto disciplina aree e siti non idonei ii.rispetto delle condizioni di compatibilità ambientale	Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia	Vedi punto 2.2



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti di cogenerazione da biomassa

Tipo di impianto	Potenza (in kWe)	Ulteriori condizioni	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente al rilascio del titolo	Documentazione da allegare Aggiuntiva a quanto indicato al par. 13 del DM 10.9.2010
-	0-50		Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-	Vedi punto 2.2
-	50-1000		Dichiarazione inizio lavori	PAS	-	Vedi punto 2.2
-	>1000		Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia	Vedi punto 2.2

Impianti idroelettrici

Tipo di impianto	Potenza (in kWe)	Ulteriori condizioni	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente al rilascio del titolo	Documentazione da allegare Aggiuntiva a quanto indicato al par. 13 del DM 10.9.2010
realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino	0-200		Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-	Vedi punto 2.2



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici						
Altri	0-100		Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune	Vedi punto 2.2
Altri			Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia	Vedi punto 2.2



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianti solari termici

Tipo di impianto	Potenza (in kWe)	Ulteriori condizioni	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente al rilascio del titolo	Documentazione da allegare Aggiuntiva a quanto indicato al par. 13 del DM 10.9.2010
completamente integrati o aderenti per tutto lo sviluppo del tetto, indipendentemente dalla potenza;	-	-	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-	Vedi punto 2.2
i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; ii. commisurati al fabbisogno energetico dell'edificio; ii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444	-	-	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-	Vedi punto 2.2
Impianti collocati a	-	-		Comunicazione al	-	Vedi punto 2.2



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

terra, con sviluppo fino a 20 metri quadrati			Attività ad edilizia libera	Comune prima dell'inizio dei lavori		
Impianti con sviluppo fino a 200 metri quadrati nel caso di serre	-	Impianti realizzati da parte di imprese agricole	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-	Vedi punto 2.2
Altri	-	rispetto disciplina aree e siti non idonei	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune	Vedi punto 2.2



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianto a biomassa per sola produzione di calore

Tipo di impianto	Potenza (in kWt)	Ulteriori condizioni	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente al rilascio del titolo	Documentazione da allegare Aggiuntiva a quanto indicato al par. 13 del DM 10.9.2010
realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati di pertinenza;	Commisurata all'esclusivo fabbisogno di acqua/aria calda dell'edificio	-	Attività ad edilizia libera	Comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori	-	Vedi punto 2.2
Altri	-	Rispetto norme relative alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del d.lgs.vo 152/2006 -	Dichiarazione inizio lavori	PAS	-	Vedi punto 2.2



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Impianto geotermico

Tipo di impianto	Potenza (in kWt)	Ulteriori condizioni	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire	Autorità competente al rilascio del titolo	Documentazione da allegare Aggiuntiva a quanto indicato al par. 13 del DM 10.9.2010
Impianto di produzione di calore senza prelievo di fluido per climatizzazione edifici	-	-	Dichiarazione inizio lavori	PAS	Comune	Vedi punto 2.2
Impianto con prelievo di fluido e profondità inferiore a 400 m.	<2000	- concessione di derivazione	Autorizzazione unica	Istanza alla Provincia	Provincia	Vedi punto 2.2



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili




BOZZA


DISCIPLINA REGIONALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

ALLEGATO B

CRITERI E CONDIZIONI



Regione Umbria





IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICA CON MODULI AL SUOLO E POTENZA SUPERIORE A 20 KW

DEFINIZIONI

“Aree adiacenti” : zone o aree vicine, che stanno accanto, confinanti con le zone alle quali sono riferite. Non costituiscono elementi di separazione dalle aree adiacenti: la viabilità di accesso/confine, le reti di canalizzazioni con o senza acque fluenti, i corsi d'acqua (rii, fossi, torrenti e fiumi) di modeste dimensioni e comunque di una larghezza tra argini o sponde non superiore a ml. 5, la viabilità secondaria, le infrastrutture così come definite all'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>), e le aree per servizi comprese quelle per distributori/autogrill aderenti alla viabilità.

“Aree di pertinenza”: quelle definite nel R.R. 3/11/2008, n. 9, ovvero quelle aree funzionalmente appartenenti ai manufatti esistenti a cui sono riferite, oggettivamente legate agli stessi a causa della loro funzione accessoria.

CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE

Sono da preferire prioritariamente nella localizzazione dei siti di impianto le seguenti tipologie di aree:

- a) *aree produttive e per servizi* così come individuate dagli strumenti urbanistici;
- b) *aree di pertinenza* così come definite nel R.R. 3/11/2008, n. 9 di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque e aree di cava, anche dismesse, e di giacimento di cava di cui sia stato effettuato il riconoscimento;
- c) *aree compromesse* dal punto di vista territoriale e paesaggistico, adiacenti alle reti infrastrutturali ferroviarie e stradali di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b), della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m.e i. link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e alle reti elettriche di alta tensione, ovvero alle aree produttive artigianali e industriali e alle aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti e aree di cava, anche dismesse e di giacimento di cava di cui sia stato effettuato il riconoscimento. In questi casi, salvo situazioni particolari riferibili a emergenze paesaggistiche di pregio in adiacenza all'area occupata dall'impianto, l'adiacenza dell'impianto fotovoltaico a tali aree compromesse costituisce elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto.

Sono da evitare nella localizzazione dei siti di impianto le aree ubicate su



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 19.05.11

versanti collinari/montani ricompresi nei coni visuali, traguardati da insediamenti di valore storico culturale di cui all'art. 29 della l.r. n. 27/2000, centri, borghi storici e relative piazze, da infrastrutture ferroviarie e stradali di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) , la cui immagine panoramica sia storicizzata e identifichi i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica e da cui sia percepibile distintamente e con contorni netti l'impianto stesso. La localizzazione dei siti di impianto in tali aree costituisce elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto.

CRITERI PROGETTUALI DI CARATTERE GENERALE Nelle relazioni di accompagnamento del progetto di realizzazione dell'impianto, al fine di consentire valutazioni ambientali e paesaggistiche e di evidenziare l'esistenza di possibili impatti cumulativi di più impianti tra loro contermini, dovranno essere ricompresi anche i seguenti elementi:

- a) l'individuazione planimetrica su cartografia e su ortofotodigitale in scale adeguate, del sito di imposta dell'impianto e del contesto paesaggistico di riferimento progettuale (CRP) inteso come la porzione di territorio in cui i caratteri paesaggistici, naturalistici e antropici entrano in chiara e nitida relazione viva con la trasformazione introdotta dalla realizzazione dell'impianto previsto. Il contesto così definito, deve riportare anche i vincoli paesaggistici esistenti ed altri eventuali elementi paesaggistici qualificanti comprensivi di un congruo numero di coni visuali rappresentativi dell'impatto potenziale del progetto nel raggio di almeno km. 5 (cinque);
- b) uno studio percettivo con un congruo numero di simulazioni fotografiche georeferenziate su ortofoto, inerenti sia l'impianto in progetto, che altri impianti esistenti o già autorizzati, nonché gli elementi paesaggistici presenti e qualificanti all'interno del suddetto contesto paesaggistico di riferimento progettuale (CRP).

Nella progettazione degli impianti si dovrà altresì fare riferimento ai seguenti criteri:

- a) evitare gli interventi che comportino significative alterazioni della morfologia dei suoli, specialmente per quelli situati in pendenza e su versanti collinari;
- b) salvaguardare la continuità [delle reti di naturalità della Rete Ecologica della Regione Umbria](#), con particolare riferimento alle connessioni umide e di crinale;
- c) mantenere i tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno quali reti di canalizzazioni, opere storiche di presidio idraulico e ogni relativa infrastruttura (ponti, sostruzioni, gallerie, ecc...), viabilità storica e i segni delle centuriazioni romane e gli elementi del mosaico paesaggistico;



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 19.05.11

- d) minimizzare le interferenze con i caratteri visuali del paesaggio, con specifico riferimento alla continuità percettiva delle principali linee di crinale (skyline naturale);
- e) privilegiare l'uso della rete viaria esistente, senza modifiche dei suoi caratteri di ruralità sia in termini dimensionali che morfologici (larghezza, finitura, andamento);
- f) tener conto, nella realizzazione di eventuali tratti di nuova viabilità necessaria a raggiungere gli impianti, della rete della viabilità storicamente esistente, effettuando opportuni adeguamenti funzionali della stessa, favorendo la flessuosità e limitando l'adozione di tratti rettilinei;
- g) realizzare le linee elettriche di connessione alla rete degli impianti fotovoltaici preferibilmente in cavo sotterraneo in corrispondenza alle sedi viarie o ai corridoi tecnologici esistenti, ove le soluzioni progettuali lo consentano, tenuto conto dell'assetto della rete elettrica;
- h) salvaguardare, a garanzia della tutela della biodiversità, i filari di formazioni arbustive lineari esistenti, ovvero provvedere allo loro sostituzione e ripiantumazione in altro sito limitrofo, nella stessa quantità e specie;
- i) fatto salvo quanto espresso nei criteri generali di localizzazione, realizzare eventuali interventi su versanti o su terreni in pendenza in maniera tale da garantire la stabilità dei suoli, attraverso opportune opere di regimazione idraulico-agraria ricorrendo quando possibile alle tecniche di ingegneria naturalistica, evitando sbancamenti che alterino la morfologia dei luoghi, fatti salvi modesti livellamenti e rettifiche di quote funzionali alla sola posa delle vele, realizzazioni di piste di accesso e di manutenzione;
- j) conservare segni rurali ancora presenti sui terreni agricoli quali aie, fontanili, lavatoi, forni, edicole, ecc...;
- k) organizzare a terra i filari delle vele fotovoltaiche prevedendo idonei spazi o filari "verdi", anche rivegetati, per attenuare la continuità visiva determinata dai pannelli fotovoltaici;
- l) comporre una disposizione planimetrica delle vele secondo comparti non rigidamente geometrici ma di andamento adatto alla morfologia del luogo, per conseguire forme planimetriche dell'impianto di elevata qualità architettonica inserite nel contesto e nella trama del paesaggio locale;
- m) prevedere opportune schermature vegetali non secondo schemi rigidi e continui per mitigare l'impatto visivo dell'impianto, utilizzando essenze autoctone con ecotipi locali, al fine di una migliore integrazione con il contesto di riferimento progettuale (CRP);
prevenire per quanto possibile fenomeni di abbagliamento o riverbero delle vele stimando comunque la possibilità di insorgenza del fenomeno in presenza di particolari contesti di installazione (ad esempio: viabilità pubblica, intervisibilità con nuclei abitati)



IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE EOLICA

DEFINIZIONI

“impianto eolico”: si considerano impianti eolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza al rotore superiore a 40 metri;

“impianto minieolico”: si considerano impianti minieolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza al rotore superiore a 18 metri e pari o inferiore a 40 metri;

“impianto microeolico”: si considerano impianti microeolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza al rotore pari o inferiore a 18 metri.

CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE

Gli impianti di cui alla presente disciplina sono di norma localizzati in siti nei quali l'interferenza visivo-paesaggistica (percezione visiva del paesaggio) è minima, tenuto conto dell'altezza massima degli impianti calcolata in corrispondenza del punto più elevato della superficie spazzata dal rotore o comunque della quota più elevata raggiunta da parti fisse o mobili. Nella localizzazione degli impianti dovranno inoltre essere considerati i seguenti criteri generali:

- a) limitazione degli interventi che comportino significative alterazioni della morfologia dei suoli o determinino una eccessiva occupazione di suolo libero destinato ad attività agro-silvo-pastorali;
- b) limitazione degli interventi di trasformazione del patrimonio boschivo e conseguentemente degli habitat forestali e dei livelli di biodiversità naturale ad esso connessi;
- c) salvaguardia della continuità naturalità della Rete Ecologica della Regione Umbria, con particolare riferimento alle connessioni umide e di crinale;
- d) mantenimento dei tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno (rete di canalizzazioni, struttura particellare, viabilità secondaria, viabilità storica, centuriazioni romane);
- e) minimizzazione delle interferenze con i caratteri visuali del paesaggio, con specifico riferimento alla continuità percettiva delle principali linee di crinale (skyline naturale).

CRITERI PROGETTUALI DI CARATTERE GENERALE

Criteria generali

La progettazione degli impianti di cui alla presente disciplina dovrà fare riferimento all'Allegato 4 delle Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010 che contiene gli elementi utili per la corretta redazione degli elaborati progettuali e per il corretto inserimento nel paesaggio e nel territorio di tali impianti, allegato che si intende qui integralmente recepito.



Dovranno essere rispettati inoltre i seguenti criteri generali:

- le infrastrutture per il trasporto dell'energia prodotta devono essere interrato ed in ogni caso adiacenti ai tracciati viari esistenti, salvaguardando il naturale andamento planimetrico dei corpi idrici ed evitando le interferenze con i corsi d'acqua e gli ambienti umidi;
- le formazioni arbustive lineari esistenti devono essere salvaguardate a garanzia della tutela della biodiversità, preservando comunque le formazioni arboree ed arbustive autoctone;
- l'intervento deve essere conformato in maniera tale da garantire la stabilità dei suoli in ambiti collinari con la previsione di opere di manutenzione dei versanti e della rete scolante; in ogni caso non devono essere effettuati movimenti di terra che possano pregiudicare la stabilità del terreno.

Criteri particolari

Assesti viari:

La scelta del sito di installazione non può prescindere da una attenta analisi sulla viabilità preesistente, sia in termini di ampiezza delle strade che in termini di raggi di curvatura delle stesse, pertanto:

- deve essere privilegiato l'uso della rete viaria esistente, senza modifiche dei suoi caratteri di ruralità sia in termini dimensionali che morfologici (larghezza, finitura, andamento); l'eventuale necessità di ampliamento della larghezza e dei raggi di curvatura della viabilità esistente per consentire il passaggio dei mezzi per il trasporto dei macchinari dell'impianto dovrà essere adeguatamente dimostrata;
- eventuali nuovi tratti di viabilità necessaria a raggiungere gli impianti devono tener conto della rete della viabilità storicamente esistente, con opportuni adeguamenti funzionali della stessa;
- i nuovi tratti previsti devono adeguarsi al contesto adottando soluzioni planoaltimetriche aderenti alla morfologia del luogo, privilegiando tratti flessuosi a quelli rettilinei al fine di ricercare la soluzione più consona al contesto paesaggistico interessato.

Assesti morfologici:

Al fine di limitare le alterazioni locali degli assetti superficiali del suolo e la modificazione del bilancio idrico sotterraneo (prime falde) nelle aree interessate dalle fondazioni e in quelle circostanti (qualora interessate da scavi e rilevati eccessivi in zone a forte pendenza per la realizzazione della viabilità e delle piazzole di manovra), è necessario:

- minimizzare, in termini superficiali e temporali, le aree di cantiere, con la previsione di un completo ripristino delle



- aree occupate temporaneamente;
- ripristinare le aree di cantiere, attraverso il prioritario riuso del materiale proveniente dagli scavi per minimizzare gli effetti di alterazione delle condizioni morfologiche ed idrogeologiche;
- limitare gli sbancamenti per le strade di servizio e le piazzole di manovra, anche con la localizzazione delle torri eoliche in aree con pendenza limitata (di norma inferiore al 25%).

Assetti ecologico-naturalistici:

Le attività di cantiere comportano l'alterazione degli assetti agro-forestali ed il disturbo della fauna selvatica stanziale, pertanto è opportuno:

- prevedere opere di ingegneria naturalistica e ripiantumazioni al fine di ricostituire il manto vegetale originario nelle parti non interessate dalla viabilità e dalle piazzole;
- programmare i lavori tenendo conto dei periodi più delicati della vita degli animali (accoppiamento, nidificazione, ecc.), soprattutto in presenza di specie di particolare pregio;
- assicurare l'accessibilità degli animali a tutto il territorio interessato, compreso quello occupato dalle macchine eoliche;
- adottare macchine con eliche a bassa velocità di rotazione;
- evitare la realizzazione di parchi eolici lungo le rotte migratorie o, in subordine, adottare adeguate distanze tra le macchine, riducendo l'altezza ed il numero delle stesse.

Assetti visuali:

Qualora i nuovi impianti siano localizzati in prossimità di aree paesaggisticamente tutelate o di valore paesaggistico, dovranno essere valutate le specifiche relazioni visuali e percettive tra tali aree ed il sito di impianto, con particolare attenzione alla presenza di eventuali punti panoramici. Le proposte progettuali devono in particolare:

- ridurre la densità degli elementi costituenti il parco eolico;
- prevedere la realizzazione di impianti che, a parità di potenza complessiva, utilizzino un minor numero di elementi di maggiore potenza unitaria;
- utilizzare torri tubolari, da preferire a quelle a traliccio, in cui inserire i trasformatori BT/MT;
- adottare schemi distributivi delle torri eoliche di tipo prevalentemente lineare, in modo tale da sottolineare elementi già presenti sul territorio;
- disporre gli aerogeneratori evitando l'impianto sulla linea di crinale, in modo tale da limitarne la visibilità dalle principali vie di comunicazione;
- nelle aree acclivi, seguire l'andamento naturale delle curve di livello, senza superare, con l'intero ingombro delle pale eoliche, le linee di crinale;



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 19.05.11

- evitare un uso intensivo dei siti prescelti tale da generare il cosiddetto "effetto selva";
- gli aerogeneratori devono essere installati su torri tubolari di colore analogo, variabile dal grigio chiaro al bianco neutro, e trattati con vernici antiriflesso;
- valutare prioritariamente gli impatti cumulativi di più impianti tra loro contermini, determinando distanze tra i parchi eolici tali da evitare la intervisibilità;
- deve essere previsto il totale annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo delle torri sotto il profilo del suolo per almeno 1 metro.

IMPIANTI EOLICI

CONDIZIONAMENTI

1. Per una distanza inferiore a 1000 metri dal limite delle aree non idonee di cui alla lettera e) (*aree della Rete Natura 2000* dell'Allegato D, l'installazione di impianti eolici è obbligatoriamente assoggettata alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m. e i. con le modalità di cui alla DGR n.1274/2008 e s.m. e i..
2. I progetti di impianti, che insistono in aree in cui gli aerogeneratori risultino nettamente visibili dalle piazze, vie e strade pubbliche ubicate all'interno dei beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 136, lett. b), c) e d) del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i., sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a V.I.A.

IMPIANTI MICROEOLICI

CONDIZIONAMENTI

Fermo restando il rispetto dei criteri generali di localizzazione e le preclusioni inerenti le aree non idonee di cui all'Allegato D, la realizzazione di impianti microeolici nelle aree agricole è consentita sulla base delle necessità dell'utenza in regime di autoproduzione, solo negli spazi di pertinenza di manufatti per abitazioni, strutture turistiche e/o agrituristiche, a servizio di attività produttive e imprese agricole.



IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE IDROELETTRICA

DEFINIZIONI

Impianto idroelettrico: si considerano impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti (diga o traversa) di altezza superiore a 5 ml, misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

Mini-impianto idroelettrico: si considerano mini - impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti con sbarramenti (diga o traversa) di altezza superiore a ml 2 e pari o inferiore a ml 5, misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

Micro-impianto idroelettrico: si considerano micro - impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti (diga o traversa) di altezza pari o inferiore a ml 2, misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE

L'ubicazione dell'opera di sbarramento per la produzione di energia dovrà essere ricercata preferibilmente in corrispondenza di siti fluviali ove sia ricostruibile e documentabile una memoria storica sulla presenza di vecchie briglie o traverse di derivazione o posizionata in tratti del corso d'acqua privi di vegetazione ripariale, ovvero in quelli in cui la stessa è più rada.

CRITERI PROGETTUALI DI CARATTERE GENERALE

Al fine di attenuare gli impatti paesaggistici prodotti dalla realizzazione dell'impianto idroelettrico, si dovranno rispettare i seguenti criteri:

- a) le parti meccaniche visibili esternamente e i manufatti fuori terra dovranno essere realizzati con colori che siano in armonia con quelli del contesto paesaggistico del corso d'acqua interessato;
- b) nell'esecuzione delle opere dovranno essere sempre previsti interventi di completo ripristino delle aree manomesse non occupate dall'impianto, comprensivi di rinverdimenti con vegetazione autoctona tipica dei corsi d'acqua;
- c) le opere di contenimento e/o difesa spondale, ove previste e compatibili con le esigenze di stabilità e sicurezza idraulica (preventivamente autorizzate dall'autorità idraulica competente), dovranno essere realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica.



IMPIANTI IDROELETTRICI

CONDIZIONAMENTI

Nella realizzazione degli impianti, al fine di non pregiudicare il valore paesaggistico - naturalistico e i caratteri di biodiversità dei corsi d'acqua interessati dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) i nuovi sbarramenti devono essere realizzati ad una interdistanza minima di km. 5 (cinque), misurata planimetricamente in linea d'aria, salvo diverse valutazioni dell'autorità idraulica competente;
- b) gli sbarramenti non possono essere ubicati all'interno di tratti del corso d'acqua con alveo incassato, morfologicamente determinato da pareti rocciose. Tali sbarramenti possono essere realizzati a monte e a valle di tali tratti purchè siano ubicati ad una distanza congrua e comunque non inferiore a m. 50 (cinquanta) dal limite dell'affioramento roccioso;
- c) deve essere garantito il deflusso minimo vitale delle acque stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, per salvaguardare la fauna ittica e la biocenosi a valle dello sbarramento nonché la realizzazione e la manutenzione permanente di idonee strutture di risalita del corso d'acqua per la fauna ittica fluviale;
- d) la realizzazione degli sbarramenti fino ad una distanza di m. 5000 (cinquemila) a monte e fino ad una distanza di m. 500 (cinquecento) a valle delle aree di cui alla lettera b) del precedente punto 4 è obbligatoriamente assoggettata alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m. e i. con le modalità di cui alla DGR n.1274/2008 e s.m. e i.

MINI - IMPIANTI IDROELETTRICI

CONDIZIONAMENTI

Nella realizzazione dei mini-impianti, al fine di non pregiudicare il valore paesaggistico - naturalistico e i caratteri di biodiversità dei corsi d'acqua interessati dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) i nuovi sbarramenti devono essere realizzati ad una interdistanza minima di km. 3 (tre), misurata planimetricamente in linea d'aria, salvo diverse valutazioni dell'autorità idraulica competente;
- b) gli sbarramenti non possono essere ubicati all'interno di tratti del corso d'acqua con alveo incassato, morfologicamente determinato da pareti rocciose. Tali sbarramenti possono essere realizzati a monte e a valle di tali tratti purchè siano ubicati ad una distanza congrua e comunque non inferiore a m. 50 (cinquanta) dal limite dell'affioramento roccioso;
- c) deve essere garantito il deflusso minimo vitale delle acque stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, per salvaguardare la fauna ittica e la biocenosi a valle dello sbarramento nonché la realizzazione e la manutenzione permanente di idonee strutture



- di risalita del corso d'acqua per la fauna ittica fluviale;
- d) la realizzazione degli sbarramenti fino ad una distanza di m. 3000 (tremila) a monte e fino ad una distanza di m. 300 (trecento) a valle delle aree di cui alla lettera b) del precedente punto 5.1 è obbligatoriamente assoggettata alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m. e i. con le modalità di cui alla DGR n.1274/2008 e s.m. e i.

MICRO-IMPIANTI IDROELETTRICI

CONDIZIONAMENTI

Nella realizzazione dei micro-impianti, al fine di non pregiudicare il valore paesaggistico - naturalistico e i caratteri di biodiversità dei corsi d'acqua interessati dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) i nuovi sbarramenti devono essere realizzati ad una interdistanza minima di km. 1 (uno), misurata planimetricamente in linea d'aria, salvo diverse valutazioni dell'autorità idraulica competente;
- b) gli sbarramenti non possono essere ubicati all'interno di tratti del corso d'acqua con alveo incassato, morfologicamente determinato da pareti rocciose. Tali sbarramenti possono essere realizzati a monte e a valle di tali tratti purchè siano ubicati ad una distanza congrua e comunque non inferiore a m. 50 (cinquanta) dal limite dell'affioramento roccioso;
- c) deve essere garantito il deflusso minimo vitale delle acque stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, per salvaguardare la fauna ittica e la biocenosi a valle dello sbarramento nonché la realizzazione e la manutenzione permanente di idonee strutture di risalita del corso d'acqua per la fauna ittica fluviale.



IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A BIOMASSE GAS DERIVANTI DA PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS

1. criteri di localizzazione

Sono di norma da preferire nella localizzazione dell'impianto le seguenti tipologie di aree purché dotate di adeguati spazi esterni adiacenti all'impianto per la raccolta e lo stoccaggio dei materiali da utilizzare:

- a) costruzioni esistenti in aree produttive o agricole;
- b) aree produttive e per servizi così come individuate dagli strumenti urbanistici, comprese le attività produttive in ambito agricolo;
- c) aree di pertinenza così come definite nel R.R. 3/11/2008, n. 9 di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, aree di cava e di giacimento di cava già individuate;
- d) siti industriali dismessi;
- e) aree compromesse dal punto di vista territoriale e paesaggistico, adiacenti alle aree produttive artigianali e industriali e alle aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti e aree di cava e di giacimento di cava già individuate.

In sede di progettazione particolare attenzione deve essere posta alla localizzazione dell'intervento rispetto alla distanza dai centri abitati per esigenze di natura paesaggistica in base alle caratteristiche tipologiche, dimensionali e funzionali degli impianti, al fine di evitare alterazioni o interferenze visive.

2. criteri di progettazione

Gli impianti per la produzione di energia da biomassa, gas derivanti da processi di depurazione e biogas devono essere sottoposti, in fase progettuale, ad una specifica analisi al fine di individuare e mitigare il prodursi di emissioni odorigene nel corso del ciclo produttivo.

~~La progettazione di impianti per la produzione di energia alimentati da biomassa, gas derivanti da processi di depurazione e biogas con una potenza superiore a 200 kWe collocati entro un raggio di 200 metri da edifici, esterni al sito produttivo, con destinazione d'uso abitativo o utilizzati per attività che comportino permanenze superiori alle otto ore, deve soddisfare i seguenti requisiti:~~

- ~~— le emissioni diffuse in grado di produrre fenomeni odorigeni devono essere intercettate e convogliate, ovunque questo risulti tecnicamente possibile, sia nell'ambito del ciclo produttivo che nelle fasi di stoccaggio; specifiche misure per il contenimento e l'eventuale trattamento delle emissioni odorigene devono essere previsti anche nelle fasi di trasporto, carico / scarico e trasferimento del combustibile.~~
- ~~— nel ciclo produttivo e in corrispondenza delle sorgenti di emissioni puntuali e convogliate devono essere adottati sistemi di trattamento e abbattimento idonei a minimizzare il trasferimento di sostanze odorigene nell'atmosfera.~~




Nella progettazione degli impianti dovrà essere posta particolare attenzione alle aree di pertinenza destinate alla raccolta e/o stoccaggio della biomassa, prevedendo adeguate misure di mitigazione dell'impatto visivo mediante opportuna piantumazione di specie arboree autoctone, secondo una disposizione irregolare e a gruppi, rispettosa della morfologia del luogo interessato.

I nuovi insediamenti dovranno seguire criteri progettuali legati alla bioedilizia ed architettura sostenibile e, compatibilmente alle esigenze produttive, dovranno essere rispettosi del contesto paesaggistico locale.

3. condizioni

Al fine di minimizzare le emissioni di sostanze inquinanti e gas serra associati all'approvvigionamento delle biomasse utilizzate come combustibili per alimentare gli impianti di produzione di energia elettrica, termica o di cogenerazione alimentati a biomassa, i luoghi di produzione delle biomasse devono essere ubicati entro un raggio di 150 km dall'impianto cui sono destinate, 30 km nel caso di biomasse di cui al Regolamento Regionale n.4 dell'11 maggio 2011.

Nel caso di impianti di potenza superiore a 200 kWe, collocati entro un raggio di 500 metri da edifici esterni al sito produttivo, con destinazione d'uso abitativo o recettivo, devono essere adottati sistemi di copertura, anche temporanea, delle vasche o siti di stoccaggio idonei a minimizzare la diffusione di sostanze odorigene in atmosfera.




BOZZA


DISCIPLINA REGIONALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

ALLEGATO C

AREE NON IDONEE



Regione Umbria





IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICA CON MODULI AL SUOLO E POTENZA SUPERIORE A 20 KW

AREE NON IDONEE

È preclusa l'installazione nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'Allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010, di seguito specificate:

a) **aree boscate**

normativa di riferimento: art. 15 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27 e s.m. e i e art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta la soppressione della vegetazione arborea che le norme intendono tutelare;

b) **centri storici** (zone di tipo A di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.1444), e

ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all'art. 29 della L.R. 27/2000 e s. m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e **ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale** ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005, nonché **ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.

normativa di riferimento: zone di tipo A di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.1444); art. 29 della L.R. n. 27/2000 e s.m. e i; art. 33, comma 5 della l.r. n.11/2005 ; D.Lgs n.42/2004 s.m. e i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta pregiudizio per la salvaguardia del valore estetico e storico di tali insediamenti, che le norme intendono tutelare;

c) **aree interessate da singolarità geologiche**

normativa di riferimento: art.16 della L.R. 27/2000 e s.m. e i;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta l'alterazione e il degrado di tali ambiti che le norme intendono tutelare;

d) **terreni con presenza di produzioni agricole di qualità inerenti vigneti e oliveti DOP (ex DOC e DOCG)**, quando sia comprovata l'esistenza sui lotti interessati dalle previsioni progettuali di una coltivazione di pregio certificata

normativa di riferimento: D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 62 e D.G.R. n. 1931/2004;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta la soppressione di tali produzioni



- che le norme intendono salvaguardare;
- e) **parchi nazionali, interregionali e regionali limitatamente alle zone A e B** di cui all'art. 12 della L. 394/91
normativa di riferimento: art. 12 della L. 394/91 e L.R. n. 9/1995;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la salvaguardia e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici espressi da tali aree, che le norme intendono tutelare;
- f) **aree della Rete Natura 2000**
normativa di riferimento: Direttiva 92/43/CE – Direttiva 79/409/CE; art. 13 della L.R. n. 27/2000 e s. m. e i.;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori naturalistici e di biodiversità che concorrono a determinare il valore paesaggistico di tali aree e che le norme intendono tutelare;
- g) **“beni paesaggistici” così come definiti all'art 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.**, già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell' Autorità competente
normativa di riferimento: art 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e culturali degli ambiti che le norme intendono tutelare;
- h) **zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 42/2004, e s. m. e i.** riconosciute e perimetrare con provvedimento dell'Autorità competente
normativa di riferimento: all'art 142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e storico-culturali dell'ambito, che le norme intendono tutelare;
- i) **aree di particolare interesse agricolo** di cui all'art. 20 della L.R. 27/2000 (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) fatte salve le eccezioni sottoriportate.
normativa di riferimento: art. 20 della L.R. 27/2000 e s. m. e i. ;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica l'alto valore agronomico di tali aree che la norma intende tutelare.

Le preclusioni suddette valgono per tutte le tipologie di impianti fotovoltaici fissati al suolo sia con strutture fisse che con strutture mobili (es.: impianti ad inseguimento).

Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.



ECCEZIONI

1. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui all'art 20 della L.R. n. 27/2000 e s.m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it>), ferme restando le preclusioni di cui alle lettere a),b),c),d) del precedente punto relativo alle aree non idonee, alla sola impresa agricola è consentita la realizzazione di un solo impianto fotovoltaico per un ingombro non superiore a 0,5 Ha, anche se la localizzazione dell'impianto è situata in "pieno campo", a condizione che i terreni agricoli siano nella disponibilità dell'impresa agricola.
2. Nelle aree di particolare interesse agricolo, ferme restando le preclusioni di cui alle lettere a),b),c),d) del precedente punto relativo alle aree non idonee, la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, è consentita solo ai fini di autoconsumo certificato come desunto dalle fatture del gestore di rete elettrica o nei casi in cui gli stessi impianti vengono realizzati in aree adiacenti a zone produttive artigianali e industriali, ad aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, aree e giacimenti di cava già individuati, nonché adiacenti alle fasce di rispetto di infrastrutture ferroviarie e stradali di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m.e i. e di reti elettriche di alta tensione, fatta salva la verifica dell'effetto cumulo. Nei casi di cui al precedente punto 1, inerenti adiacenze a zone con *estensione areale*, la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico proposto non deve superare il 50% della superficie complessiva delle zone ed aree adiacenti a cui si fa riferimento, **con uno sviluppo planimetrico che non potrà estendersi trasversalmente oltre 100 m dalla medesima area adiacente di riferimento.**
3. Nei casi di cui al precedente punto 2, inerenti adiacenze alle *infrastrutture lineari*, l'impianto fotovoltaico proposto dovrà avere uno sviluppo planimetrico parallelo all'infrastruttura lineare adiacente e in senso trasversale non potrà estendersi oltre una larghezza di ml 100 dal limite esterno della fascia di rispetto stradale o ferroviaria, ovvero dall'asse dell'infrastruttura elettrica. Nel caso di aree di particolare interesse agricolo ancora integre e prive di insediamenti edilizi o non interessate da fenomeni di urbanizzazione in atto, gli impianti dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a 1 (uno) chilometro l'uno dall'altro.



IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE EOLICA

IMPIANTI EOLICI: si considerano impianti eolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza al rotore superiore a 40 metri.

AREE NON IDONEE

E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee definite secondo i criteri stabiliti all'allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- a) **centri storici** (zone di tipo A di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.1444), e **ambiti edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico** (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all'art. 29 della L.R. 27/2000 e s. m. e i. e **ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole, censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale** ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005, nonché **ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

normativa di riferimento: D.M. 2 aprile 1968 n.1444; art. 29 della L.R. 27/2000 e s. m. e i.; art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005; D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica il valore storico, estetico, culturale e tradizionale degli ambiti o emergenze interessate;

- b) **aree interessate da singolarità geologiche**

normativa di riferimento: art.16 della L.R. 27/2000 e s.m. e i.

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, comporta l'alterazione irreversibile di tali ambiti che le norme intendono tutelare;

- c) **terreni con presenza di produzioni agricole di qualità inerenti vigneti e oliveti DOP (ex DOC e DOCG), quando sia comprovata l'esistenza sui lotti interessati dalle previsioni progettuali di una coltivazione di pregio certificata**

normativa di riferimento: D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 62 e D.G.R. n. 1931/2004;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, comporta la soppressione di tali produzioni che le norme intendono salvaguardare;

- d) **parchi nazionali, interregionali e regionali** di cui all'art. 12 della L. 394/91 fatte salve le eccezioni sotto riportate



normativa di riferimento: art. 12 della L. 394/91 e L.R. n. 9/1995

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica la salvaguardia e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici espressi da tali aree che le norme intendono tutelare;

e) **aree della Rete Natura 2000**

normativa di riferimento: Direttiva 92/43/CE – Direttiva 79/409/CE; art. 13 della L.R. n. 27/2000 e s. m. e i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>);

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori naturalistici, avifaunistici e di biodiversità che concorrono a determinare il valore paesaggistico di tali aree che le norme intendono tutelare;

f) **“beni paesaggistici” così come definiti all’art 136** del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i., già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell’ Autorità competente

normativa di riferimento: art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i. già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell’ Autorità competente;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e culturali degli ambiti che le norme intendono tutelare;

g) **“beni paesaggistici” così come definiti all’art 142, comma 1, lett. b), g), i), ed m)** del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.

normativa di riferimento: art 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica la conservazione dei valori naturalistici, estetici e tradizionali degli ambiti che le norme intendono tutelare;

h) **aree di particolare interesse agricolo**

normativa di riferimento: art. 20 della L.R. 27/2000 e s.m. e i.

(link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>);

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica l’alto valore agronomico di tali aree che la norma intende tutelare;

i) **aree ad alta esposizione panoramica così come individuate negli strumenti di pianificazione territoriale di area vasta provinciale**

normativa di riferimento: art. 25 della L.R. 27/2000 e s.m. e i.; piani territoriali di coordinamento provinciali;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti contrasta con l’esigenza di salvaguardia delle percezioni visive panoramiche del territorio regionale che concorrono a determinare l’immagine dell’Umbria;



- l) Conformemente alle circolari dello Stato Maggiore dell'Aeronautica del 2.12.2010 n. 1000724 e dell' ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) n. 0013259 del 25.02.2010:
- A) per quanto attiene gli *aeroporti militari*:
- a) per la realizzazione di impianti eolici sono considerate *zone di completa inedificabilità*:
- l'area interna alla Zona di Aeroporto (A.T.Z. AERODROME TRAFFIC ZONE come definita nelle pubblicazioni AIP e individuate nelle MIL – AIP edite dal C.I.G.A.);
 - le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (T.O.C.S. – TAKE OFF CLIMB SURFACE) e di avvicinamento (APPROACH SURFACE) entrambe come definite nell'Annesso 14 ICAO.
- b) esternamente alle zone sopra descritte, ma ricadenti all'interno dell'impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS OUTER HORIZONTAL SURFACE), come individuata dall'annesso 14 ICAO, gli impianti eolici potranno essere autorizzati previa valutazione operativa della Forza Armata e comunque purchè di altezza inferiore alla predetta OHS.
- B) per quanto attiene gli *aeroporti civili*:
- a) per la realizzazione di impianti eolici sono considerate *zone di incompatibilità assoluta*:
- aree all'interno della Zona di Traffico dell'Aeroporto (A.T.Z. Aerodrome Traffic Zone come definita nelle pubblicazioni AIP);
 - le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (T.O.C.S. – Take Off Climb Surface) e di avvicinamento (Approach Surface) come definite nel R.C.E.A.
- b) esternamente alle aree sopra descritte, ricadenti all'interno dell'impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS *Outer Horizontal Surface*), i parchi eolici sono ammessi previa valutazione favorevole espressa dall'ENAC, purchè di altezza inferiore al limite della predetta superficie OHS.

Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.

ECCEZIONI

1. Il completamento e/o il potenziamento di impianti eolici esistenti, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è consentito anche all'interno delle aree non idonee di cui al precedente punto, per una sola volta e fino alla potenza massima complessiva di 10 Mw nominali.
2. Le infrastrutture ausiliarie di collegamento degli aerogeneratori dell'impianto eolico, possono attraversare con cavidotti interrati e previo esperimento delle valutazioni ambientali di legge ove previste, le aree dichiarate non idonee di cui alle lettere d), e), f), ed h) del punto precedente.



IMPIANTI MINIEOLICI: si considerano impianti minieolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza al rotore superiore a 18 metri e pari o inferiore a 40 metri.

AREE NON IDONEE E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee così come precedentemente indicate per gli impianti eolici, fatte salve le eccezioni sottoriportate.

ECCEZIONI E' consentita la realizzazione di impianti di altezza massima fuori terra, calcolata dal piano di campagna al rotore pari o inferiore a metri 40 (quaranta), nelle aree sotto indicate:

- aree contigue e zone C e D previste dai piani dei parchi regionali, non ricomprese nei beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs.n. 42/2004;
- aree della Rete Natura 2000, non ricomprese nei beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs.n. 42/2004, limitatamente alla parte che non presenta elementi costitutivi dei valori naturalistici, avifaunistici o di biodiversità .

IMPIANTI MICROEOLICI: si considerano impianti microeolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza al rotore pari o inferiore a 18 metri.

AREE NON IDONEE E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'Allegato 3, paragrafo 17 delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- a) **centri storici** (zone di tipo A di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.1444), e **ambiti edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico** (*architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici*) come indicati all'art. 29 della L.R. 27/2000 e s. m. e i. e **ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale** ai sensi dell'art. 33, comma 5 della l.r. n.11/2005, nonché **ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
normativa di riferimento: D.M. 2 aprile 1968 n.1444; art. 29 della L.R. 27/2000 e s. m. e i.; art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005; D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica il valore storico, estetico, culturale e tradizionale degli ambiti o emergenze interessate;
- b) **aree interessate da singolarità geologiche** di cui all'art.16 della l.r. 27/2000



normativa di riferimento: art.16 della L.R. 27/2000 e s.m. e i.

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, comporta l'alterazione irreversibile di tali ambiti che le norme intendono tutelare;

c) Conformemente alle circolari dello Stato Maggiore dell'Aeronautica del 2.12.2010 n. 1000724 e dell' ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) n. 0013259 del 25.02.2010:

A) per quanto attiene gli *aeroporti militari*:

a) per la realizzazione di impianti eolici sono considerate *zone di completa inedificabilità*:

- l'area interna alla Zona di Aeroporto (A.T.Z. AERODROME TRAFFIC ZONE come definita nelle pubblicazioni AIP e individuate nelle MIL – AIP edite dal C.I.G.A.);
- le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (T.O.C.S. – TAKE OFF CLIMB SURFACE) e di avvicinamento (APPROACH SURFACE) entrambe come definite nell'Annesso 14 ICAO.

b) esternamente alle zone sopra descritte, ma ricadenti all'interno dell'impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS OUTER HORIZONTAL SURFACE), come individuata dall'annesso 14 ICAO, gli impianti eolici potranno essere autorizzati previa valutazione operativa della Forza Armata e comunque purchè di altezza inferiore alla predetta OHS.

B) per quanto attiene gli *aeroporti civili*:

b) per la realizzazione di impianti eolici sono considerate *zone di incompatibilità assoluta*:

- aree all'interno della Zona di Traffico dell'Aeroporto (A.T.Z. Aerodrome Traffic Zone come definita nelle pubblicazioni AIP);
- le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (T.O.C.S. – Take Off Climb Surface) e di avvicinamento (Approach Surface) come definite nel R.C.E.A.

b) esternamente alle aree sopra descritte, ricadenti all'interno dell'impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS *Outer Horizontal Surface*), i parchi eolici sono ammessi previa valutazione favorevole espressa dall'ENAC, purchè di altezza inferiore al limite della predetta superficie OHS.

Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.



IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE IDROELETTRICA

IMPIANTI IDROELETTRICI: si considerano impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti (diga o traversa) di altezza superiore a 5 ml., **misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.**

AREE NON IDONEE

E' preclusa l'installazione di nuovi impianti idroelettrici nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'Allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- a) **tratti dei corsi d'acqua che insistono nelle zone destinate a parco nazionale, interregionale e regionale alla data di entrata in vigore della presente disciplina**
normativa di riferimento: art. 12 della L. 394/91 e L.R. n. 9/1995;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di impianti per le loro caratteristiche tipologiche altera il valore naturalistico e paesaggistico dei corsi d'acqua interessati, che le norme intendono tutelare;
- b) **aree della Rete Natura 2000, limitatamente a quelle insistenti sul reticolo idrografico che ha origine dai massicci carbonatici e affluisce in sinistra idraulica al fiume Tevere e al fiume Chiascio, e a quelle insistenti sul reticolo idrografico che ha origine dai massicci vulcanici e affluisce in destra idraulica al fiume Paglia**
normativa di riferimento: Direttiva 92/43/CE – Direttiva 79/409/CE.;
art. 13 della L.R. n. 27/2000 e s.m. e i;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di impianti per le loro caratteristiche tipologiche altera il valore naturalistico e paesaggistico del corso d'acqua interessato, che le norme intendono tutelare;
- c) **tratti del reticolo idrografico mappati a rischio idraulico con livelli di rischio R₄ e R₃ di cui ai vigenti Piani di Assetto Idrogeologico che insistono sul territorio regionale**
normativa di riferimento: D.Lgs. 152/2006 e D.P.C.M 10.11.2006;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di impianti è incongruente con gli obiettivi di salvaguardia dal rischio idraulico che la norma intende perseguire.

MINI-IMPIANTI IDROELETTRICI: si considerano mini - impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti (diga o traversa) di altezza superiore a ml 2 e pari o inferiore a ml 5, **misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.**



AREE NON IDONEE E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee così come precedentemente indicate per gli impianti idroelettrici.

ECCEZIONI Per la realizzazione di impianti in siti in cui preesistano opere, testimoniate dalla attuale presenza residuale di sbarramenti, di opere di presa, mulini, manufatti per alloggiamenti di turbine ecc..., non sono applicate le preclusioni relative alle aree non idonee a condizione che non si aumenti il rischio idraulico.

MICRO-IMPIANTI IDROELETTRICI: si considerano micro - impianti idroelettrici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte idrica realizzate con sbarramenti (diga o traversa) di altezza pari o inferiore a ml 2, misurata come differenza tra la quota del pelo d'acqua libero a monte e quella del pelo d'acqua libero a valle.

AREE NON IDONEE E' preclusa l'installazione di nuovi micro - impianti idroelettrici nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'Allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- a) *tratti del reticolo idrografico mappati a rischio idraulico con livelli di rischio R₄ e R₃ di cui ai vigenti Piani di Assetto Idrogeologico che insistono sul territorio regionale*
normativa di riferimento: D.Lgs. 152/2006 e D.P.C.M 10.11.2006;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di impianti è incongruente con gli obiettivi di salvaguardia dal rischio idraulico che la norma intende perseguire.

ECCEZIONI Per la realizzazione di impianti in siti in cui preesistano opere, testimoniate dalla attuale presenza residuale di sbarramenti, di opere di presa, mulini, manufatti per alloggiamenti di turbine ecc..., non sono applicate le preclusioni relative alle aree non idonee a condizione che non si aumenti il rischio idraulico.



IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A BIOMASSE E BIOGAS

AREE NON IDONEE

E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- a) **centri storici** (zone di tipo A di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.1444), e **ambiti edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico** (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all'art. 29 della L.R. 27/2000 e s. m. e i. e **edifici censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale** ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005 e **relativi ambiti di pertinenza, nonché edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e relativi ambiti di pertinenza (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>)
normativa di riferimento: D.M. 2 aprile 1968 n.1444; art. 29 della L.R. 27/2000 e s. m. e i.; art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005; D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica il valore storico, estetico, culturale e tradizionale degli ambiti o emergenze interessate;
- b) **aree boscate**
normativa di riferimento: art. 15 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27 e s. m. e i e art. 142 , comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 42/2004;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta la soppressione della vegetazione arborea che le norme intendono tutelare;
- c) **aree interessate da singolarità geologiche**
normativa di riferimento: art.16 della L.R. 27/2000 e s.m. e i;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta l'alterazione e il degrado morfologico di tali ambiti che le norme intendono tutelare;
- d) **terreni con presenza di produzioni agricole di qualità inerenti vigneti e oliveti DOP (ex DOC e DOCG), quando sia comprovata l'esistenza sui lotti interessati dalle previsioni progettuali di una coltivazione di pregio certificata**
normativa di riferimento: D. Lgs. 8 aprile 2010 n. 62 e D.G.R. n. 1931/2004;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta la soppressione di tali produzioni che concorrono a determinare il valore paesaggistico e identitario dei luoghi che le norme intendono salvaguardare;
- e) **parchi nazionali, interregionali e regionali limitatamente alle zone A e B di cui all'art. 12 della L. 394/91**
normativa di riferimento: art. 12 della L. 394/91 e L.R. n. 9/1995;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro



- caratteristiche tipologiche, pregiudica la salvaguardia e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici espressi da tali aree che le norme intendono tutelare;
- f) **“beni paesaggistici” così come definiti all’art 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.**, già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell’ Autorità competente
normativa di riferimento: art 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i., già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell’ Autorità competente;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e culturali degli ambiti che le norme intendono tutelare;
- g) **zone di interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 42/2004**, riconosciute e perimetrare con provvedimento dell’Autorità competente
normativa di riferimento: art. 142, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 42/2004;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e storico-culturali dell’ambito che le norme intendono tutelare;
- h) **aree perimetrare dal Piano di Assetto Idrogeologico come fascia A e B e nelle zone a rischio elevato R3 e molto elevato R4**
normativa di riferimento: D. Lgs. 152/2006 e D.P.C.M 10.11.2006;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di impianti è incongruente con gli obiettivi di salvaguardia dal rischio idraulico che la norma intende perseguire;
- i) **aree poste all’interno di centri abitati e fino ad una distanza inferiore a quelle di seguito indicate:**
-500 metri nel caso di impianti alimentati da biomasse forestali o olio vegetale di potenza maggiore di 200Kw ovvero 200 metri qualora operanti in assetto cogenerativo
-500 metri nel caso di impianti alimentati da altre biomasse ovvero 200 metri qualora operanti in assetto cogenerativo
normativa di riferimento: dall’Art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di impianti è incongruente con gli obiettivi di tutela della qualità dell’aria;

Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.

4. ECCEZIONI

